

**Atto del Governo n. 225**  
**Schema di decreto legislativo recante determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica**

**Audizione del Presidente della Commissione di esperti  
istituita con DPCM del 15 novembre 2017 e successive modifiche in base  
alla Legge n. 165 del 3 novembre 2017**

**Gian Carlo Blangiardo**  
**Presidente dell'Istituto nazionale di statistica**

**Commissioni congiunte**  
**1<sup>a</sup> Commissione "Affari costituzionali" del Senato della Repubblica**  
**I Commissione "Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni"**  
**della Camera dei deputati**  
**Roma, 3 dicembre 2020**



## Indice

<b>1. Introduzione .....</b>	<b>5</b>
<b>2. Inquadramento normativo.....</b>	<b>6</b>
<b>3. Principi e criteri per la definizione dei collegi .....</b>	<b>8</b>
<b>4. Procedimento operativo .....</b>	<b>10</b>
<i>Collegi uninominali .....</i>	<i>11</i>
<i>Collegi plurinominali .....</i>	<i>13</i>
<b>5. Basi informative necessarie alla formazione dei collegi .....</b>	<b>14</b>
<b>6. Le nuove geografie elettorali: sintesi dei risultati .....</b>	<b>15</b>
<i>Collegi che includono territori dei comuni capoluogo di città metropolitana .....</i>	<i>16</i>
<i>Coerenza interna dei collegi.....</i>	<i>17</i>
<i>Inter-provincialità dei collegi .....</i>	<i>18</i>
<i>Integrità delle unità funzionali.....</i>	<i>19</i>
<i>Indice di forma .....</i>	<i>19</i>
<i>Coefficiente di variazione della popolazione .....</i>	<i>20</i>
<i>Omogeneità socio-economica e storico-culturale .....</i>	<i>21</i>
<b>TAVOLE E PROSPETTI .....</b>	<b>23</b>



## Introduzione

In qualità di Presidente della Commissione di esperti istituita con DPCM del 15 novembre 2017 (e successive modifiche, DPCM del 5 dicembre 2019 e del 13 gennaio 2020) in base alla Legge n. 165 del 3 novembre 2017 (art. 3 - “Delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali”), intendo descrivere sinteticamente l’attività svolta dalla Commissione per la definizione della proposta di determinazione dei collegi uninominali e plurinominali relativi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, inviata al Presidente del Consiglio dei Ministri e integralmente trasposta dal Governo nello schema di decreto legislativo oggi all’esame.

Come è noto, la Commissione è stata chiamata a definire la proposta di geografie elettorali secondo quanto previsto dalla legge n. 51 del 27 maggio 2019, contenente le disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, e in applicazione delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 19 ottobre 2020, in materia di riduzione del numero dei parlamentari.

In questa relazione darò conto dei principi e criteri stabiliti dalla normativa vigente che hanno guidato il lavoro della Commissione e delle caratteristiche del procedimento operativo che quest’ultima ha adottato. Per ovvie ragioni di tempo non entrerò nella discussione della geografia dei singoli collegi di Camera e Senato, per la quale rinvio alla proposta descritta nella Relazione della Commissione, il cui testo integrale è pubblicato sul sito del Dipartimento per le Riforme. Vi fornirò, in chiusura, un breve quadro di sintesi dei risultati attraverso una serie di indicatori appositamente predisposti per valutare l’aderenza delle geografie predisposte al sistema di regole entro il quale si è svolto il lavoro della Commissione.

La Commissione, da me presieduta, è così composta:

- ✓ prof.ssa Adriana Apostoli, ordinaria di Diritto costituzionale – Università degli studi di Brescia;
- ✓ dott. Fabio Arcese, consulente del Servizio studi della Camera dei deputati;
- ✓ prof. Attilio Celant, emerito di Geografia economica – Sapienza Università di Roma;
- ✓ prof. Pierpaolo D’Urso, ordinario di Statistica – Sapienza Università di Roma;

- ✓ prof. Paolo Feltrin, già professore di Scienza della politica – Università degli studi di Trieste;
- ✓ prof. Mario Lucchini, associato di Sociologia – Università degli Studi di Milano – Bicocca;
- ✓ prof. Gianluca Passarelli, associato di Scienza della politica – Sapienza Università di Roma;
- ✓ prof.ssa Patrizia Romei, associata di Geografia economica – Università degli studi di Firenze;
- ✓ prof. Alessandro Rosina, ordinario di Demografia – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano;
- ✓ prof. Alberto Zuliani, emerito di Statistica – Sapienza Università di Roma.

Per le attività propedeutiche alla definizione delle geografie elettorali la Commissione si è, altresì, avvalsa della collaborazione del dott. Fabrizio Orano e del dott. Nicola D'Amelio del Ministero dell'Interno. L'indispensabile supporto tecnico è stato fornito da una *task force* formata da ricercatori e personale dell'Istituto nazionale di statistica, nominata dal Presidente e coordinata dalla dott.ssa Alessandra Ferrara. La segreteria e il supporto amministrativo sono stati assicurati dal Dipartimento per le riforme istituzionali.

La Commissione si è riunita 17 volte tra il 12 dicembre 2019 e l'8 settembre 2020 e ha quindi concluso il proprio lavoro in data 13 novembre 2020, con la deliberazione della relazione finale recante la proposta di determinazione dei collegi uninominali e dei collegi plurinominali nell'ambito di ciascuna circoscrizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

La documentazione e i materiali via via prodotti a sostegno dell'attività istruttoria sono stati resi disponibili in un'area protetta di collaborazione, con accesso riservato, attraverso autenticazione mediante *user ID* e *password*.

Voglio qui ringraziare tutti quanti abbiano collaborato al lavoro e in particolare la Commissione per l'impegno profuso; la qualità del dibattito e della discussione è stata davvero elevata grazie alle competenze e all'esperienza degli esperti coinvolti.

### **Inquadramento normativo**

Sulla base di quanto disposto dalla legge costituzionale n. 1 del 2020, che ha previsto la riduzione del numero dei deputati da 630 a 400 e dei senatori da 315 a 200, dalla legge n. 51 del 2019, recante le disposizioni per assicurare

l'applicabilità delle leggi elettorali indipendentemente dal numero dei parlamentari, e della delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali prevista nella legge n. 165 del 2017, la Commissione ha operato considerando i vincoli normativi che qui riepilogo.

Per la **Camera dei deputati** il territorio nazionale è suddiviso in 28 circoscrizioni elettorali (Tabella A allegata al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati).

I **seggi totali** sono attribuiti alle circoscrizioni sulla base della popolazione, così come determinata in occasione dell'ultimo censimento generale e riportata nell'ultima pubblicazione ufficiale dell'Istat, applicando il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti.

Salvi gli 8 seggi attribuiti alla circoscrizione Estero, la legge n. 51 del 2019 determina i **collegi uninominali** in un numero pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni elettorali, con arrotondamento all'unità inferiore.

I collegi uninominali sono ripartiti in ciascuna circoscrizione seguendo lo stesso metodo previsto per la ripartizione dei seggi totali, tenendo conto che: la circoscrizione Trentino-Alto Adige/*Südtirol* è ripartita in un numero di collegi uninominali pari alla metà dei seggi assegnati alla circoscrizione, con arrotondamento all'unità pari superiore (alla circoscrizione sono assegnati 7 seggi e conseguentemente 4 collegi uninominali); le circoscrizioni cui sono assegnati tre deputati sono ripartite in due collegi uninominali (questa prescrizione non trova applicazione effettiva nel procedimento di ripartizione); le circoscrizioni cui sono assegnati due deputati sono costituite in un collegio uninominale (l'unica circoscrizione che si trova in questa situazione è il Molise); la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* è costituita in un unico collegio uninominale.

In ciascuna circoscrizione il **numero di seggi da eleggere con il sistema proporzionale** è dato dalla differenza tra il numero di seggi totali e il numero di seggi da eleggere nei collegi uninominali (uno per ciascun collegio)

Per l'assegnazione dei seggi da eleggere con sistema proporzionale, ciascuna circoscrizione è ripartita in **collegi plurinominali** costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a tre e non superiore a otto.

Il **Senato della Repubblica** è eletto su base regionale. I **seggi totali** sono attribuiti alle regioni in proporzione alla popolazione quale risulta dell'ultimo censimento generale e come riportata dalla più recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto nazionale di statistica, applicando il metodo dei quozienti interi e dei resti più alti, tenendo conto che nessuna regione o provincia autonoma può avere un numero di senatori inferiore a tre; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* ne ha uno.

Salvi i 4 seggi assegnati alla circoscrizione Estero, la legge n.51 del 2019 determina i **collegi uninominali** in un numero pari ai tre ottavi del totale dei seggi da eleggere nelle circoscrizioni regionali, con arrotondamento all'unità più prossima, assicurandone uno per ogni circoscrizione.

Fatti salvi i collegi uninominali delle regioni che eleggono un solo senatore, costituite in un unico collegio uninominale, e quelli del Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, costituito in sei collegi uninominali definiti ai sensi della legge n. 422 del 1991, ovvero in un numero di collegi uninominali individuato nel numero pari più alto nel limite dei seggi assegnati alla regione, i seggi uninominali (uno per ciascun collegio uninominale) sono ripartiti tra le regioni proporzionalmente alla rispettiva popolazione, applicando lo stesso metodo previsto per la ripartizione dei seggi totali.

In ciascuna circoscrizione regionale il **numero di seggi da eleggere con il sistema proporzionale** è dato dalla differenza tra il numero di seggi totali e il numero di seggi da eleggere nei collegi uninominali (uno per ciascun collegio)

Per la assegnazione dei seggi da eleggere con sistema proporzionale ciascuna circoscrizione regionale è ripartita in **collegi plurinominali** costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui e tali che a ciascuno di essi sia assegnato, di norma, un numero di seggi non inferiore a due e non superiore a otto.

La ripartizione dei seggi totali e dei collegi uninominali tra le circoscrizioni elettorali previste per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, e il calcolo per sottrazione dei seggi da eleggere con sistema proporzionale, sono risultate essere attività propedeutiche alla definizione della geografia dei collegi elettorali, obiettivo dei lavori della Commissione.

### **Principi e criteri per la definizione dei collegi**

Sulla base della determinazione numerica applicata, sono 147 i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati e 74 quelli per l'elezione



del Senato della Repubblica. L'attribuzione alle singole circoscrizioni elettorali per le due Camere parlamentari è rispettivamente riportata nelle Tavole 1 e 2 (tavole e prospetti si trovano in coda al presente documento).

Il numero di **collegi plurinominali** non è predefinito per legge. La Commissione non ha proceduto alla formazione dei collegi plurinominali ove la loro geografia fosse già definita dall'applicazione della legge:

- per la Camera dei deputati nelle circoscrizioni Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, Umbria, Molise e Basilicata dove è costituito un unico collegio plurinomiale che coincide con l'intero territorio delle rispettive circoscrizioni; nella Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* per la quale l'unico seggio si elegge nel collegio uninominale attribuito;
- per il Senato della Repubblica nelle circoscrizioni regionali Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste*, per la quale l'unico seggio si elegge nel collegio uninominale attribuito; Trentino-Alto Adige/*Südtirol*, per la quale sottraendo dal numero dei seggi spettanti il numero dei collegi uninominali costituiti nella circoscrizione non residuano seggi plurinominali; Molise dove è costituito, secondo le prescrizioni della legge, un solo collegio plurinomiale che coincide con il territorio dell'intera circoscrizione regionale.

Prima di descrivere la procedura applicata per la formazione dei collegi uninominali e plurinominali, è necessario richiamare, preliminarmente, alcuni principi e criteri direttivi adottati dalla Commissione in ottemperanza con quanto previsto per l'esercizio della delega di cui all'art. 3 della legge 165 del 2017.

Sulla base del dettato normativo i criteri si possono distinguere, per entrambe le Camere, in: vincolanti, applicati di norma o da applicare anche in deroga ad altri principi (Prospetto 1).

Sono vincolanti sia per la Camera che per il Senato i seguenti criteri:

- la popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla media della popolazione dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto;
- la coerenza del bacino territoriale deve essere garantita nella definizione di ciascun collegio.

Altro criterio, vincolante esclusivamente alla Camera dei deputati, è quello che richiede, nella definizione dei collegi, di tener conto delle geografie delle unità amministrative e dei sistemi locali sulle quali i collegi insistono. Per congruenza

nell'approccio, la Commissione ha applicato il criterio come vincolante anche nella definizione dei collegi senatoriali.

Venendo ai criteri da seguire di norma sia alla Camera che al Senato, questi prevedono che:

- nella definizione di ciascun collegio siano da garantire l'omogeneità economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali e la continuità territoriale (contiguità), salvo il caso dei territori insulari;
- i collegi non ripartiscano il territorio di un comune, salvo quelli in cui lo imponga la dimensione demografica e quindi il rispetto delle soglie di popolazione.

Per quanto riguarda i soli collegi plurinominali si applicano, di norma, anche i seguenti criteri:

- i collegi plurinominali, sia alla Camera che al Senato, sono formati attraverso l'unione di due o più collegi uninominali contigui;
- a ciascun collegio plurinomiale è assegnato, sulla base della popolazione residente, un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi, di norma, non inferiore a tre e non superiore a otto, per la Camera, e non inferiore a due e non superiore a otto, per il Senato, in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali nei quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio.

La legge prevede, inoltre, un criterio da applicare anche in deroga ai principi e criteri direttivi richiamati, con l'obiettivo di tutelare le minoranze linguistiche riconosciute: queste devono essere incluse nel minor numero di collegi. In particolare, in Friuli-Venezia Giulia deve essere determinato un collegio uninominale costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena.

### **Procedimento operativo**

Alla luce dei principi e criteri elencati, la Commissione ha definito il procedimento operativo da seguire per la formazione dei collegi uninominali e plurinominali all'interno di ciascuna circoscrizione elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

### *Collegi uninominali*

Per la formazione dei **collegi uninominali** della Camera dei deputati (CU) e del Senato della Repubblica (SU) viene calcolato l'ammontare medio della popolazione<sup>1</sup> dei collegi della circoscrizione e sono determinati i valori soglia (+/- 20% rispetto alla media) da rispettare.

La continuità territoriale all'interno dei collegi è assicurata garantendo che essi aggregino sempre unità amministrative (comuni o aree sub-comunali) con parte di perimetro in comune, salvo per quelle insulari.

Il criterio relativo alla non divisibilità del territorio di un comune è rispettato, salvo i casi imposti dalla dimensione demografica come avviene per i comuni capoluogo di città metropolitana con popolazioni elevate.

Viene favorita l'integrità delle unità amministrative (province e città metropolitane, CM) e funzionali (sistemi locali) sulle quali i collegi insistono. In particolare:

- ovunque possibile, sia alla Camera sia al Senato, il collegio uninominale coincide con il territorio di una provincia o CM, ovvero di una sua parte, ovvero include integralmente due o più province fino a raggiungere la dimensione demografica consentita;
- qualora l'inclusione integrale delle unità amministrative non permetta di rispettare le soglie di popolazione, per la definizione delle geografie elettorali di entrambe le Camere vengono utilizzati i sistemi locali sui quali i collegi insistono, minimizzando il numero di province/CM da frazionare, procedendo alla "cessione/acquisizione" di sistemi locali interi e privilegiando la ricomposizione di quelli inter-provinciali.
- se l'utilizzo di sistemi locali interi non è in grado di garantire il rispetto delle soglie di popolazione o di assicurare la coerenza del bacino territoriale dei collegi, vengono considerate ulteriori unità territoriali, definite e utilizzate dalle amministrazioni regionali e provinciali, dalle città metropolitane e dai comuni per l'erogazione dei servizi;
- qualora per il rispetto delle soglie demografiche sia necessario scorporare comuni appartenenti a un sistema locale si minimizza la numerosità della popolazione da sottrarre, tenendo altresì conto dell'omogeneità socio-economica dei territori;

---

<sup>1</sup> La popolazione considerata è quella determinata dal XV Censimento Generale della popolazione e delle abitazioni condotto nel 2011 i cui dati si riferiscono al 9 ottobre 2011, i cui dati sono pubblicati nella G.U, n. 294 del 18 dicembre 2012 (<http://dati-censimentopopolazione.istat.it/Index.aspx>). I valori sono ricostruiti con riferimento alla geografia amministrativa vigente alla data della relazione.

- ove sia necessario aggregare a province/CM porzioni di altre unità amministrative si evita, se possibile, di includere in un collegio uninominale più di un capoluogo di provincia/CM.

Si tiene conto, inoltre:

- dell'accessibilità viaria e/o ferroviaria ai comuni inclusi nel collegio;
- della presenza di assi infrastrutturali rilevanti per l'articolazione degli insediamenti residenziali, in particolare negli ambiti peri-urbani;
- della presenza di discontinuità morfologiche evidenti, se da questi separatori geografici naturali derivino discontinuità del tessuto insediativo e/o produttivo.

Per i comuni capoluogo di città metropolitana, allorché la dimensione demografica imponga la suddivisione del territorio comunale in più di un collegio, si procede:

- utilizzando le aree sub-comunali vigenti e riconosciute da ciascun comune e tenendo conto delle loro caratteristiche morfologiche, economico-sociali e storico-culturali;
- formando il numero minimo possibile di collegi non costituiti interamente da porzioni del territorio del comune capoluogo (collegi misti). In questo caso, per poter rispettare le soglie di popolazione, si procede o includendo in tali collegi il numero minimo di comuni confinanti (se la popolazione del comune capoluogo è di poco inferiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali), o facendovi confluire la quota minima di popolazione del capoluogo (se la sua popolazione è di poco superiore a quella necessaria per definire uno o più collegi mono-comunali); in ogni caso, sono considerate l'articolazione del tessuto insediativo e le relazioni funzionali fra i comuni in modo da preservare, quanto più possibile, la coerenza interna dei collegi misti.

Non si verifica in alcuna circoscrizione la coincidenza fra il numero dei collegi uninominali del Senato della Repubblica 1993 (decreto legislativo n. 535 del 1993) e quello dei collegi uninominali della Camera dei deputati, così come determinato in applicazione della legge n. 51 del 2019 e delle modifiche introdotte dalla legge costituzionale n. 1 del 2020. Tuttavia, la formazione dei nuovi collegi, comunque nel rispetto dei criteri attuali, tiene conto in modo residuale delle perimetrazioni dei collegi elettorali Camera 2017, definiti in applicazione della legge n. 165 del 2017 la quale indica la prescrizione enunciata precedentemente.

Per la formazione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica si persegue la congruenza con quelli relativi alla Camera dei deputati, aggregando questi ultimi laddove venga rispettata l'integrità delle unità amministrative.

Il risultato dei precedenti passaggi operativi va considerato nella sua interezza. I criteri non hanno un'applicazione gerarchica e possono essere utilizzati per favorire priorità che si impongano in realtà territoriali specifiche.

Seguendo il procedimento operativo descritto si può pervenire, per ciascuna circoscrizione, all'individuazione di alcune possibili geografie dei collegi uninominali sia per la Camera sia per il Senato. Per la valutazione comparativa delle eventuali diverse soluzioni possibili sono considerate l'omogeneità dell'ampiezza demografica dei collegi (attraverso il coefficiente di variazione<sup>2</sup> della loro popolazione) e l'integrità territoriale delle unità amministrative e funzionali incluse nei collegi stessi; si valuta, inoltre, la compattezza della loro forma, quale indicatore di prossimità della popolazione. Per la valutazione di questi parametri e dell'omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali di ciascun collegio vi descriverò come la Commissione ha operato, in chiusura della mia esposizione.

### *Collegi plurinominali*

Come già specificato, la legge non predetermina il numero di **collegi plurinominali** della Camera (CP) e del Senato (SP), salvo che per alcune circoscrizioni, già menzionate. Fatta eccezione per questi casi, il disegno geografico dei collegi plurinominali si ottiene per aggregazione di collegi uninominali contigui nell'ambito di ciascuna circoscrizione elettorale, seguendo un procedimento operativo che prevede il rispetto dei principi e criteri direttivi già riassunti.

Seguendo tale procedimento si può pervenire, per ciascuna circoscrizione, all'individuazione di alcune possibili geografie dei collegi plurinominali sia per la Camera sia per il Senato. È opportuno sottolineare che, sulla base del numero di collegi uninominali e seggi plurinominali attribuiti a ciascuna circoscrizione secondo le nuove prescrizioni di legge, le opzioni numeriche alternative per la formazione dei collegi plurinominali sono in numero molto ridotto, ove non esistenti. Nello specifico, alla Camera dei deputati il numero di CP è determinato per legge (1 CP) nelle circoscrizioni già citate (Trentino-

---

<sup>2</sup> Il coefficiente di variazione (CV) è un indice adimensionale che permette di confrontare la variabilità di fenomeni espressi in unità di misura o ordini di grandezza differenti. È tanto più vicino a 0 tanto più la popolazione è equiripartita.

Alto Adige/*Südtirol*, Umbria, Molise, Basilicata) ed è vincolato, dal combinato del numero di collegi uninominali e seggi plurinominali assegnati, nelle circoscrizioni Friuli-Venezia Giulia, Abruzzo (1 CP) e Piemonte 1, Piemonte 2, Lombardia 2, Lombardia 3, Lazio 2 (2 CP). Infine, il numero di CP ammette teoriche possibili geografie a uno o due CP in Lombardia 4, Veneto 1, Liguria, Marche, Calabria e Sardegna; a due o tre CP in Veneto 2, Campania 1, Campania 2, Sicilia 1 e Sicilia 2; da due a quattro CP in Lombardia 1, Toscana e Lazio 1; da tre a cinque CP in Emilia-Romagna e Puglia.

Al Senato della Repubblica, oltre alle regioni nelle quali la definizione dei collegi SP non è prevista (Valle d'Aosta/*Vallée d'Aoste* e Trentino-Alto Adige/*Südtirol*), il numero di collegi plurinominali è determinato per legge in Molise (1 SP) ed è vincolato, dal combinato numero di collegi uninominali e seggi plurinominali assegnati, nelle regioni in Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Umbria, Marche, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Sardegna (1 SP) e in Piemonte, Veneto, Emilia-Romagna (2 SP). Infine, il numero di SP ammette teoriche possibili geografie a uno o due SP in Toscana e Puglia; a due o tre SP in Lazio, Campania e Sicilia e da tre a cinque SP in Lombardia.

In generale, per ottemperare al criterio di minimizzazione del numero di collegi plurinominali con numero di seggi inferiore al valore medio, in considerazione del numero di seggi ridotto secondo quanto previsto dalla riforma costituzionale, e della immutata prescrizione di definire collegi plurinominali con un numero di seggi assegnato compreso tra 3 e 8 per la Camera e 2 e 8 per il Senato (legge n. 51/2019), la Commissione si è orientata nella generalità dei casi verso le soluzioni che prevedono il minor numero di collegi plurinominali, rispettando il più possibile l'integrità delle unità amministrative delle province e CM e perseguendo la distribuzione quanto più possibile equa dei seggi fra i collegi plurinominali all'interno di ciascuna circoscrizione.

Per la valutazione comparativa delle eventuali diverse soluzioni possibili sono considerati gli stessi parametri già citati per i collegi uninominali.

### **Basi informative necessarie alla formazione dei collegi**

Per la formazione dei collegi uninominali e plurinominali di ambedue le camere parlamentari sono state utilizzate numerose basi dati geografiche e in particolare:

- base dati geografica circoscrizionale nella quale sono presenti le informazioni relative ai comuni, unità territoriali minime tenute in conto per la definizione dei collegi. Per sei comuni capoluogo di città

metropolitana (Torino, Genova, Milano, Roma, Napoli e Palermo) le informazioni sono riferite anche ad aree sub-comunali;

Per ciascun comune sono registrati i codici delle unità amministrative di appartenenza (regioni, province/CM), delle unità funzionali richiamate dalla legge (sistemi locali), delle unità territoriali utilizzabili per la definizione dei collegi (zone omogenee definite dalle amministrazioni locali per l'erogazione dei servizi; aree sub-comunali riconosciute dai comuni; unioni di comuni; aziende sanitarie locali, geografie elettorali definite in applicazione della legge n. 165 del 2017 e richiamate dalla legge n. 51 del 2019 e cioè: collegi uninominali Senato 1993 e collegi uninominali e plurinominali Camera e Senato 2017) ecc.

Le unità dei diversi strati geografici, sono state allineate alla geografia amministrativa vigente alla data della relazione;

- popolazione residente al censimento del 2011 attribuita alla griglia europea regolare di passo 1 km<sup>2</sup> la quale restituisce la rappresentazione cartografica dell'insediamento della popolazione (strato geografico: *High density cluster*), con la possibilità di aggregare i "tasselli" prescindendo dalle unità amministrative;
- altri dati geografici: poligoni generalizzati per tutti i domini amministrativi considerati (regioni, città metropolitane, province, comuni ecc.); strato geografico dei centroidi<sup>3</sup> (capoluogo per le entità amministrative; baricentro spaziale per i collegi uninominali) di tutti i domini territoriali considerati; rete stradale principale (con la possibilità di selezionare le principali *functional road class* del grafo stradale); rete ferroviaria; strato geografico dei centroidi di alcune infrastrutture, quali porti, aeroporti, stazioni ferroviarie e caselli autostradali; DEM (*Digital Elevation Model*<sup>4</sup> con risoluzione a 75 m); rete idrografica;
- valori dell'ammontare della popolazione residente (censimento 2011) per tutti i livelli territoriali considerati, allineati alla geografia amministrativa vigente alla data della relazione.

### **Le nuove geografie elettorali: sintesi dei risultati**

Per l'elezione dei rappresentanti della Camera dei deputati sono individuati 147 collegi uninominali e 49 collegi plurinominali (erano 232 e 63, rispettivamente nella geografia 2017) per il Senato della Repubblica rispettivamente 74 e 26 (erano 116 e 33) (Tavole 3 e 4)

---

<sup>3</sup> Il centroide è il baricentro geometrico di un poligono definito secondo una geometria euclidea.

<sup>4</sup> Modello digitale di elevazione per la rappresentazione delle quote di un territorio o di altra superficie.

### *Collegi che includono territori dei comuni capoluogo di città metropolitana*

Per la definizione dei collegi uninominali della Camera dei deputati, in ragione della loro dimensione demografica si è reso necessario suddividere il territorio dei comuni di Torino, Genova, Milano, Roma, Napoli e Palermo; per i collegi plurinominali della stessa Camera, il solo territorio di Roma. Per la definizione dei collegi uninominali del Senato della Repubblica, per le medesime motivazioni, si è reso necessario suddividere il territorio dei comuni di Milano, Genova e Roma. In tutti questi casi sono state utilizzate partizioni sub-comunali definite delle rispettive amministrazioni (Prospetto 2).

Per alcuni dei 14 comuni capoluogo di città metropolitana è stato possibile definire collegi mono-comunali, includendovi completamente o parzialmente solo il territorio del capoluogo; in altri, in funzione della loro dimensione demografica e delle soglie di popolazione definite per ciascuna geografia nelle circoscrizioni elettorali dove questi ricadono, i capoluoghi confluiscono in un collegio insieme ad altre unità amministrative, formando un collegio misto (Tavole 5 e 6).

I collegi CU che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di CM sono 26. I comuni di Venezia, Bologna, Firenze, Bari, Reggio di Calabria, Catania, Messina e Cagliari sono compresi interamente in un unico collegio uninominale; nel caso di Bologna e Firenze il collegio coincide con il territorio del capoluogo (collegio mono-comunale), in applicazione del già descritto procedimento operativo seguito ovunque possibile dalla Commissione. In ragione della loro dimensione demografica per sei comuni capoluogo di CM è stato necessario definire più di un collegio CU: due a Torino e Napoli e tre a Milano (in tutti i casi i collegi comprendono soltanto il territorio del comune e insieme lo esauriscono); sette a Roma (quattro mono-comunali e tre misti); due a Genova, entrambi misti, e due a Palermo (dei quali uno mono-comunale ad eccezione del territorio insulare del comune di Ustica). Nel complesso, i collegi che includono esclusivamente l'intero territorio del comune capoluogo di CM o soltanto sue parti (collegi mono-comunali) sono 13 su 26. I collegi plurinominali Camera, formati attraverso l'unione di collegi uninominali, sono unici e di tipo misti per 13 capoluoghi di CM; per Roma il territorio è ripartito in tre collegi, uno mono-comunale e due di tipo misto.

I collegi SU che insistono sul territorio dei 14 comuni capoluogo di CM sono 18. In considerazione della rispettiva dimensione demografica, è stato necessario ripartire il territorio in più di un collegio uninominale a Milano (due SU dei quali uno mono-comunale e l'altro misto) e a Roma (tre collegi SU, due mono-comunali e uno misto). Per Genova il territorio comunale è stato



suddiviso in due collegi SU misti, da formare comunque in questo numero per la collocazione intermedia del capoluogo all'interno della regione, la quale viene separata dal comune in due parti (per dettagli, si veda la parte B della relazione, regione Liguria). Complessivamente, in 5 casi su 18 è stato possibile disegnare collegi SU mono-comunali: per Torino e Napoli i confini dei collegi SU comprendono interamente il territorio dei rispettivi comuni. Relativamente ai collegi SP, tutti i comuni capoluogo di CM ricadono all'interno di collegi unici, tutti di tipo misto.

### *Coerenza interna dei collegi*

La legge prescrive che, nella definizione delle geografie elettorali, debba essere garantita la coerenza dei collegi, introducendo peraltro vincoli, come ad esempio il rispetto di soglie demografiche minima e massima, i quali possono interferire – in misura diversa – con l'unitarietà economico-sociale. Per valutare, a posteriori, il grado di coerenza interna dei collegi formati, vengono calcolati quattro indicatori geografici e statistici. Essi considerano due aspetti della coerenza: l'integrità delle unità amministrative e funzionali presenti all'interno dei collegi; la variabilità di specifiche caratteristiche della loro morfologia e della distribuzione della popolazione fra di essi.

Con riferimento al primo aspetto sono stati utilizzati due indicatori:

- intensità dell'inter-provincialità;
- integrità dei sistemi locali all'interno dei collegi.

Altre due misure sono state considerate per la valutazione del secondo aspetto:

- indice di forma;
- coefficiente di variazione della distribuzione della popolazione nei collegi.

Gli indicatori sono calcolati con riferimento alle singole circoscrizioni Camera e Senato distintamente per le geografie dei collegi uninominali e plurinominali e sono riportati in un prospetto riassuntivo a conclusione della descrizione delle geografie elettorali di ciascuna regione (parte B della Relazione della Commissione).

Di seguito vi illustrerò una sintesi dei risultati ottenuti nella formazione delle nuove geografie elettorali, descritti attraverso i quattro indicatori sopra richiamati.

### *Inter-provincialità dei collegi*

Dei 147 collegi uninominali definiti per la Camera dei deputati, 102 (69,4%) includono soltanto comuni appartenenti alla stessa provincia/CM (collegi mono-provinciali); tra questi, 18 coincidono con il territorio di un'intera provincia/CM e 84 ne includono una parte. In altri 6 casi i collegi sono composti da due o più province intere. Complessivamente, quindi, i confini provinciali sono rispettati per quasi tre quarti dei collegi (73,5%). Con riferimento ai collegi plurinominali della Camera, 16 su 49 (32,7%) sono mono-provinciali e 21 includono due o più province intere (42,9%). Per questa geografia elettorale, i confini provinciali sono rispettati per oltre tre quarti dei collegi. Al Senato 31 collegi uninominali su 74 sono mono-provinciali (41,9%) e 21 collegi sono composti da due o più province intere (28,4%). Ne deriva che i confini provinciali sono rispettati per il 70,3% dei collegi SU. Infine, 2 collegi plurinominali Senato su 26 sono mono-provinciali e altri 18 includono esclusivamente due o più province intere (69,2%) e pertanto, anche per questa geografia, i confini provinciali sono rispettati per oltre i tre quarti dei collegi (Tavola 7).

Un altro modo per guardare alla relazione tra collegi e province consiste nel valutare i livelli di inter-provincialità dei collegi. Questa viene calcolata come la quota percentuale di popolazione che risiede nelle porzioni di province/CM contenute nei collegi della circoscrizione, i quali includono anche il territorio di altre – una o più – province/CM intere, rispetto alla popolazione complessiva della circoscrizione. Quale valore di riferimento per valutare livelli di intensità dell'inter-provincialità dei collegi nelle circoscrizioni si utilizza il valore nazionale dell'indice<sup>5</sup>. Ne risulta che, nel complesso delle geografie definite, circa un quinto della popolazione è coinvolta in collegi pluri-provinciali (non vincolati): la quota risulta minima (15,8%) per i plurinominali Camera e massima (22,1%) per i plurinominali Senato. In secondo luogo, la variabilità della distribuzione degli indici relativi alle circoscrizioni risulta, secondo le attese, più elevata per i collegi uninominali, in ragione della loro minore dimensione demografica e alla conseguente maggiore parcellizzazione territoriale rispetto a quelli plurinominali.

Per quasi tutte le circoscrizioni l'intensità dell'inter-provincialità risulta inferiore al valore soglia: in 25 circoscrizioni su 28 e 25 su 27 rispettivamente per le geografie uninominali e plurinominali della Camera; in 18 circoscrizioni

---

<sup>5</sup> Il valore è ottenuto come media di quelli circoscrizionali ponderati con le rispettive popolazioni (m), aumentato del valore della deviazione standard, pure ponderata (s).

regionali su 20 e 17 su 18 rispettivamente per le geografie uninominali e plurinominali del Senato.

### *Integrità delle unità funzionali*

Laddove non fosse possibile rispettare l'integrità dei confini provinciali e delle città metropolitane a causa dei vincoli di soglia demografica e di contiguità territoriale imposti, si è operato incorporando o scorporando sistemi locali interi, salvo rarissime eccezioni per le quali hanno prevalso considerazioni di opportunità differenti. Operare sui sistemi locali per un ammontare della popolazione quanto più possibile basso, nel rispetto dei vincoli di legge, ha ridotto, fino ad annullarla, la possibilità di scelte discrezionali; ha portato, inoltre, una forte omogeneità economico-sociale all'interno dei collegi insita nella procedura di definizione dei sistemi locali<sup>6</sup>, 610 unità territoriali (alla data della Relazione) che suddividono il territorio nazionale sulla base degli spostamenti pendolari giornalieri tra il luogo di residenza e quello di studio o lavoro della popolazione. Ogni sistema locale individua, infatti, un ambito territoriale auto-contenuto dove si esplica la maggior parte delle relazioni sociali ed economiche delle persone. La geografia dei sistemi locali approssima quindi quella delle relazioni che legano funzionalmente i luoghi, indipendentemente dall'articolazione amministrativa del territorio.

Complessivamente i collegi uninominali Camera che includono sistemi locali interi (o non interi, in ragione di vincoli normativi o amministrativi) sono 125 su 147 (85,0%). Per le altre geografie elettorali l'inclusione di sistemi locali dello stesso tipo precedente si realizza per 47 collegi plurinominali Camera su 49 (95,9%); per 64 collegi uninominali Senato su 74 (86,5%) e per 24 collegi plurinominali Senato su 26 (92,3%). Sono quindi ripartiti su due collegi 11 e 5 sistemi locali, rispettivamente per le geografie elettorali dei collegi uninominali di Camera e Senato; un solo sistema locale, per entrambe le geografie dei collegi plurinominali (Tavola 8).

### *Indice di forma*

La «compattezza» dei collegi è misurata attraverso un indice di forma ottenuto come rapporto tra la superficie del poligono che definisce ciascun collegio e la superficie di una forma geometrica opportuna che lo include.

---

<sup>6</sup> La geografia dei sistemi locali si trova in <https://www.istat.it/it/files/2015/10/La-nuova-geografia-dei-sistemi-locali.pdf>.

La forma geometrica scelta per la valutazione è la circonferenza circoscritta al poligono del collegio. Essa ha quindi un diametro pari alla distanza tra i due punti più lontani tra loro su tale perimetro.

L'indice di forma è calcolato come rapporto percentuale tra l'area del territorio del collegio e l'area del cerchio corrispondente alla circonferenza circoscritta. Quanto più il valore è vicino a 100, tanto più il collegio ha una forma che approssima quella di massima compattezza (cerchio). L'indice dà conto anche, in qualche misura, dell'accessibilità del territorio del collegio.

Gli indici di forma così calcolati per ciascuna geografia elettorale sono confrontati con un valore soglia dato dalla media degli indici di tutti i collegi.<sup>7</sup>

I collegi uninominali Camera che presentano un valore dell'indice di forma pari o superiore al valore soglia (27,1%), e quindi "regolari", sono 125 su 147 (85,0%). Per le altre tre geografie elettorali i collegi con indice di forma al di sopra del valore soglia<sup>8</sup> sono 41 su 49 (83,7%) per i plurinominali Camera; 61 su 74 (82,4%) per gli uninominali Senato e 23 su 26 (88,5%) per i plurinominali Senato.

### *Coefficiente di variazione della popolazione*

Il coefficiente di variazione permette di valutare, per ciascuna geografia elettorale, la variabilità dell'ammontare della popolazione dei collegi di una circoscrizione, attraverso il rapporto fra la deviazione standard e la media. Quest'ultima coincide con la media circoscrizionale, data dal rapporto fra la popolazione della circoscrizione e il numero di collegi definiti. Il coefficiente di variazione viene espresso in percentuale. Quanto più il valore è vicino a zero tanto più le popolazioni dei collegi sono prossime, raggiungendo il valore di zero quando sono uguali. La variabilità è giustificata dalla tolleranza di +/- 20% rispetto alla media circoscrizionale, come consentito dalla norma; la tolleranza è stata utilizzata per consentire di ottemperare agli altri vincoli dettati dalla legge, in primo luogo per salvaguardare l'integrità delle province e CM.

Il coefficiente di variazione è stato tenuto in conto allorché fossero possibili due o più soluzioni alternative per la formazione dei collegi all'interno della circoscrizione, orientando la scelta verso quella che presentasse il valore minimo dell'indice o, comunque, fra i più bassi. Questo nella consapevolezza che debba essere perseguita, quanto più possibile, la parità del numero di

---

<sup>7</sup> I valori dell'indice per ciascun collegio sono pesati con la popolazione (m).

<sup>8</sup> Per i collegi plurinominali della Camera dei deputati la soglia risulta pari al 26,3%; per il Senato della Repubblica le soglie risultano pari a 27,4% per i collegi uninominali e a 23,5% per i plurinominali.

elettori (individuato tramite la popolazione residente) necessaria per esprimere ciascun rappresentante parlamentare.

I dati riferiti ai coefficienti di variazione nelle diverse circoscrizioni, mostrano valori massimi, comunque molto contenuti, pari a uno scostamento medio del 14,3% dalla corrispondente media per la geografia dei collegi uninominali Camera, a 16,5% per i collegi plurinominali Camera, a 15,9% e a 15,0% rispettivamente per i collegi uninominali e plurinominali Senato.

In particolare, per i collegi plurinominali sono numerose le circoscrizioni con collegio unico, sia alla Camera (12 su 27) sia al Senato (11 su 18); in questo caso, il coefficiente di variazione vale zero. Nelle rimanenti, come già detto, la variabilità è comunque bassa.

L'indice risulta mediamente più elevato per i collegi uninominali rispetto a quelli plurinominali sia per la Camera sia per il Senato, oltre che per il rispetto a granularità territoriale più fine dei principi e criteri richiamati nella legge anche, in numerosi casi, in ragione della disparità tra numero di collegi uninominali assegnato e possibile numero di collegi plurinominali da definire attraverso la loro aggregazione per ambiti territoriali contigui (ulteriore elemento di complessità da considerare nella definizione delle geografie).

Nella generalità dei casi, valori comparativamente più elevati dei coefficienti di variazione della popolazione dei collegi sono spiegati dalla scelta di salvaguardare, nella misura massima possibile, l'integrità dei confini provinciali nella formazione dei collegi elettorali, il che ha comportato di avvicinarsi in alcuni casi alle soglie di popolazione consentite e conseguentemente di rendere in alcuni casi meno omogenea la distribuzione della popolazione tra collegi (Tavola 9).

#### *Omogeneità socio-economica e storico-culturale*

Nella formazione dei collegi, la Commissione si è costantemente attenuta al rispetto massimo possibile dell'integrità delle province/CM. Ciò comporta che l'omogeneità interna dei collegi – sui diversi piani rilevanti – ricalchi sostanzialmente quella rilevabile per le province/CM che ne fanno parte. L'inclusione di sistemi locali interi all'interno dei collegi, come precedentemente esposto, salvo limitate eccezioni necessitate, garantisce ulteriormente l'omogeneità economico-sociale.

É opportuno sottolineare come la maggiore ampiezza demografica imposta dall'applicazione del dettato normativo, in assenza di una riformulazione del criterio di legge che fa riferimento all'omogeneità interna ai collegi, rende più difficile ottemperare allo specifico parametro. In particolare le caratteristiche

storico-culturali assumono un significato importante a livello di micro-aree, molto meno a quello di provincia o di gruppo di province, geografie queste che frequentemente descrivono i collegi definiti. Quando specificità storico-culturali del territorio siano presenti, esse risultano sottese, generalmente, al tessuto amministrativo. Nel disegno dei collegi è stata favorita, ovunque fosse possibile, l'inclusione integrale dei territori così connotati in un unico collegio uninominale o plurinominale.

In conclusione, l'omogeneità dei collegi sotto i profili precedenti è stata garantita essenzialmente rispettando la geografia amministrativa disegnata dalle province/CM, quella consolidata a livello sub-comunale per i capoluoghi di città metropolitane frazionati in più collegi e quella funzionale relativa ai sistemi locali.

Per il dettaglio delle geografie elettorali definite nella proposta prodotta dalla Commissione rimando al testo integrale della Relazione, reso disponibile con l'intera base dati geografica utilizzata per la definizione della proposta stessa.

## TAVOLE E PROSPETTI

Tavola 1 – Camera dei deputati. Seggi totali, uninominali e plurinominali attribuiti alle circoscrizioni elettorali (a)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI		Popolazione residente	Seggi totali	Seggi uninominali	Seggi plurinominali
Codice	Denominazione				
1	Piemonte 1	2.247.780	15	5	10
2	Piemonte 2	2.116.136	14	5	9
3	Lombardia 1	3.805.895	25	9	16
4	Lombardia 2	2.088.579	14	5	9
5	Lombardia 3	2.175.099	14	5	9
6	Lombardia 4	1.634.578	11	4	7
7	Veneto 1	1.932.447	13	5	8
8	Veneto 2	2.923.457	19	7	12
9	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	8	3	5
10	Liguria	1.570.694	10	4	6
11	Emilia-Romagna	4.342.135	29	11	18
12	Toscana	3.672.202	24	9	15
13	Umbria	884.268	6	2	4
14	Marche	1.541.319	10	4	6
15	Lazio 1	3.622.611	24	9	15
16	Lazio 2	1.880.275	12	5	7
17	Abruzzo	1.307.309	9	3	6
18	Molise	313.660	2	1	1
19	Campania 1	3.054.956	20	7	13
20	Campania 2	2.711.854	18	7	11
21	Puglia	4.052.566	27	10	17
22	Basilicata	578.036	4	1	3
23	Calabria	1.959.050	13	5	8
24	Sicilia 1	2.365.463	15	6	9
25	Sicilia 2	2.637.441	17	6	11
26	Sardegna	1.639.362	11	4	7
27	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1	1	-
28	Trentino-Alto Adige/Südtirol	1.029.475	7	4	3
<b>Italia</b>		<b>59.433.744</b>	<b>392</b>	<b>147</b>	<b>245</b>

(a) Nelle celle con fondo grigio sono indicati i seggi attribuiti per legge.

**Tavola 2 - Senato della Repubblica. Seggi totali attribuiti alle regioni e province autonome e collegi uninominali e seggi plurinominali attribuiti alle circoscrizioni elettorali (a)**

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI		Popolazione residente	Seggi totali	Seggi uninominali	Seggi plurinominali
Codice	Denominazione				
1	Piemonte	4.363.916	14	5	9
2	Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	126.806	1	1	-
3	Lombardia	9.704.151	31	11	20
4	Trentino-Alto Adige/Südtirol (b)	1.029.475	6		
	Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen	504.643	3	6	-
	Provincia Autonoma di Trento	524.832	3		
5	Veneto	4.855.904	16	5	11
6	Friuli-Venezia Giulia	1.220.291	4	1	3
7	Liguria	1.570.694	5	2	3
8	Emilia-Romagna	4.342.135	14	5	9
9	Toscana	3.672.202	12	4	8
10	Umbria	884.268	3	1	2
11	Marche	1.541.319	5	2	3
12	Lazio	5.502.886	18	6	12
13	Abruzzo	1.307.309	4	1	3
14	Molise	313.660	2	1	1
15	Campania	5.766.810	18	7	11
16	Puglia	4.052.566	13	5	8
17	Basilicata	578.036	3	1	2
18	Calabria	1.959.050	6	2	4
19	Sicilia	5.002.904	16	6	10
20	Sardegna	1.639.362	5	2	3
<b>Italia</b>		<b>59.433.744</b>	<b>196</b>	<b>74</b>	<b>122</b>

(a) Nelle celle con fondo grigio sono indicati i seggi attribuiti per legge.

(b) Per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol i seggi totali sono distribuiti alle due province autonome sulla base della rispettiva popolazione e secondo le prescrizioni costituzionali; i valori riportati per la circoscrizione elettorale sono la somma dei valori corrispondenti a quelli delle due province autonome.



**Prospetto 1 - Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Quadro sinottico dei principi e criteri direttivi per la formazione dei collegi uninominali e plurinominali**

Ambito di applicazione per tipologia del collegio	Criterio	Natura del criterio	
		Camera dei deputati	Senato della Repubblica
UNI e PLURI	La popolazione di ciascun collegio può scostarsi dalla popolazione media dei collegi della circoscrizione di non oltre il 20 per cento in eccesso o in difetto (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera c) e comma 2, lettera c).	vincolante	vincolante
UNI e PLURI	Nella formazione dei collegi sono garantite la coerenza del bacino territoriale (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d),	vincolante	vincolante
UNI e PLURI	tenendo altresì conto delle unità amministrative sulle quali insistono e, ove necessario, dei sistemi locali <sup>(a)</sup> (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera d),	vincolante	-
UNI e PLURI	e, di norma, l'omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio, salvo il caso in cui il territorio stesso comprenda porzioni insulari (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d) <sup>(b)</sup> .	di norma	di norma
UNI e PLURI	I collegi uninominali e plurinominali, di norma, non possono dividere il territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi (legge n.165/2017, art. 3, comma 1, lettera d) e comma 2, lettera d).	di norma	di norma
UNI e PLURI	Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai principi e ai criteri direttivi del presente comma, deve tener conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera d)). Nella circoscrizione Friuli-Venezia Giulia uno dei collegi uninominali è costituito in modo da favorire l'accesso alla rappresentanza dei candidati che siano espressione della minoranza linguistica slovena (legge n. 165/2017 art. 3, comma 1, lettera e) e comma 2, lettera e).	anche in deroga ad altri principi e criteri direttivi enunciati	anche in deroga ad altri principi e criteri direttivi enunciati
UNI	Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni dove il numero dei collegi uninominali è pari a quello previsto dal decreto legislativo n. 535/1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera d).	la condizione non si verifica	-
PLURI	Per la assegnazione degli altri seggi ciascuna circoscrizione è ripartita in collegi plurinominali costituiti, di norma, dall'aggregazione del territorio di collegi uninominali contigui (legge n. 165/2017, art. 1, comma 3 e art. 2, comma 2-bis) in modo tale che a ciascuno sia assegnato, di norma, un numero di seggi determinato dalla somma del numero dei collegi uninominali che lo costituiscono e di un ulteriore numero di seggi e quindi: ✓ non inferiore a tre e non superiore a otto per la Camera dei deputati (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera b); ✓ non inferiore a due e non superiore a otto per il Senato della Repubblica (legge n. 165/2017, art. 3, comma 2, lettera b) e in modo tale che tendenzialmente risulti minimo il numero di collegi plurinominali ai quali è assegnato un numero di seggi inferiore al valore medio (legge n. 165/2017, art. 3, comma 1, lettera b) e comma 2, lettera b).	di norma	di norma

(a) I Sistemi locali (SI) sono unità territoriali (610 aree alla data della relazione) che suddividono il territorio nazionale sulla base degli spostamenti pendolari giornalieri tra il luogo di residenza e quello di lavoro della popolazione. La geografia dei sistemi locali si trova in <https://www.istat.it/it/files/2015/10/La-nuova-geografia-dei-sistemi-locali.pdf>.

(b) Per la circoscrizione Lazio 2, il cui territorio individuato dalla legge si compone di due aree tra loro discontinue, il vincolo della continuità territoriale è rispettato all'interno di ciascuna delle due parti.

**Prospetto 2 - Aree sub-comunali da utilizzare per la formazione dei collegi elettorali allorché sia necessario ripartire il territorio dei comuni capoluogo di città metropolitana**

CAPOLUOGO DI CITTÀ METROPOLITANA	Popolazione	Aree sub comunali (a)		Note
		Denominazione	Numero	
Torino	872.367	Circoscrizioni	8	Base geografica per le elezioni amministrative locali. Ciascuna circoscrizione è interamente contenuta in un solo collegio elettorale.
Milano	1.242.123	Nuclei di identità locale (NIL)	88	Non ricostruiscono integralmente i 9 Municipi che costituiscono la base geografica per le elezioni amministrative locali. I municipi sono stati comunque considerati per la definizione dei collegi elettorali, favorendo quanto più possibile l'attribuzione di ciascuno di essi a un solo collegio elettorale.
Genova	586.180	Municipi	9	Base geografica per le elezioni amministrative locali. Ciascun municipio è interamente contenuto in un solo collegio elettorale.
Roma	2.617.175	Zone urbanistiche	155	Ricostruiscono integralmente i 15 Municipi che costituiscono la base geografica per le elezioni amministrative locali. I Municipi sono stati considerati nella definizione dei collegi elettorali e ciascuno è interamente contenuto in un collegio elettorale, a eccezione del Municipio 8; in questo caso si è fatto ricorso alle zone urbanistiche.
Napoli	962.003	Quartieri	30	Ricostruiscono integralmente le 10 Municipalità che costituiscono la base geografica per le elezioni amministrative locali. Nella definizione dei collegi elettorali è stata mantenuta prioritariamente la congruenza con la geografia elettorale definita in precedenza (collegi uninominali Senato 2017 e, in forma aggregata, collegi uninominali Senato 1993). Si è tenuto conto anche della geografia delle municipalità, ciascuna contenuta integralmente in un solo collegio a eccezione delle municipalità 3, 4 e 8; in questo caso si è fatto ricorso ai quartieri.
Palermo	657.561	Quartieri	25	Non ricostruiscono integralmente le 8 Circoscrizioni che costituiscono la base geografica per le elezioni amministrative locali. Nella definizione dei collegi elettorali è stata mantenuta prioritariamente la congruenza con le geografie elettorali definite in precedenza (collegi uninominali Camera 2017). Si è tenuto conto anche della geografia delle circoscrizioni, ciascuna integralmente contenuta in un solo collegio a eccezione delle circoscrizioni 4, 5 e 8; in questo caso si è fatto ricorso ai quartieri.

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Basi territoriali (<https://www.istat.it/it/archivio/104317>)

(a) Le aree sub-comunali sono determinate dal comune come proprie articolazioni, quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione dei servizi di base (art. 17 del d.lgs. n. 267/2000, "Testo unico sugli Enti locali"). Geograficamente, sono ricostruibili come somma di sezioni di censimento e, sempre per somma, se ne determina la popolazione alla data del censimento del 2011.

**Tavola 3 - Camera dei deputati. Collegi plurinominali; seggi totali, uninominali (a) e plurinominali; popolazione media per seggio, per circoscrizione elettorale**

CIRCOSCRIZIONI	Collegi plurinominali	Popolazione residente	Seggi totali	Popolazione media per seggio	Seggi uninominali	Popolazione media per seggio uninominale	Seggi plurinominali	Popolazione media per seggio plurinominale
<b>Piemonte 1</b>		<b>2.247.780</b>	<b>15</b>	<b>149.852</b>	<b>5</b>	<b>449.556</b>	<b>10</b>	<b>224.778</b>
	Piemonte 1 - 01	1.241.100	8	155.137	3	413.700	5	248.220
	Piemonte 1 - 02	1.006.680	7	143.811	2	503.340	5	201.336
<b>Piemonte 2</b>		<b>2.116.136</b>	<b>14</b>	<b>151.152</b>	<b>5</b>	<b>423.227</b>	<b>9</b>	<b>235.126</b>
	Piemonte 2 - 01	884.956	6	147.492	2	442.478	4	221.239
	Piemonte 2 - 02	1.231.180	8	153.897	3	410.393	5	246.236
<b>Lombardia 1</b>		<b>3.805.895</b>	<b>25</b>	<b>152.235</b>	<b>9</b>	<b>422.877</b>	<b>16</b>	<b>237.868</b>
	Lombardia 1 - 01	1.994.822	13	153.447	5	398.964	8	249.353
	Lombardia 1 - 02	1.811.073	12	150.922	4	452.768	8	226.384
<b>Lombardia 2</b>		<b>2.088.579</b>	<b>14</b>	<b>149.184</b>	<b>5</b>	<b>417.716</b>	<b>9</b>	<b>232.064</b>
	Lombardia 2 - 01	871.886	6	145.314	2	435.943	4	217.972
	Lombardia 2 - 02	1.216.693	8	152.086	3	405.564	5	243.339
<b>Lombardia 3</b>		<b>2.175.099</b>	<b>14</b>	<b>155.364</b>	<b>5</b>	<b>435.020</b>	<b>9</b>	<b>241.678</b>
	Lombardia 3 - 01	973.443	6	162.240	2	486.722	4	243.361
	Lombardia 3 - 02	1.201.656	8	150.207	3	400.552	5	240.331
<b>Lombardia 4</b>		<b>1.634.578</b>	<b>11</b>	<b>148.598</b>	<b>4</b>	<b>408.645</b>	<b>7</b>	<b>233.511</b>
	Lombardia 4 - 01	1.634.578	11	148.598	4	408.645	7	233.511
<b>Veneto 1</b>		<b>1.932.447</b>	<b>13</b>	<b>148.649</b>	<b>5</b>	<b>386.489</b>	<b>8</b>	<b>241.556</b>
<b>Veneto 2</b>	Veneto 1 - 01	1.932.447	13	148.649	5	386.489	8	241.556
		<b>2.923.457</b>	<b>19</b>	<b>153.866</b>	<b>7</b>	<b>417.637</b>	<b>12</b>	<b>243.621</b>
	Veneto 2 - 01	1.163.710	7	166.244	3	387.903	4	290.928
	Veneto 2 - 02	859.205	6	143.200	2	429.603	4	214.801
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>	Veneto 2 - 03	900.542	6	150.090	2	450.271	4	225.136
		<b>1.220.291</b>	<b>8</b>	<b>152.536</b>	<b>3</b>	<b>406.764</b>	<b>5</b>	<b>244.058</b>
<b>Liguria</b>	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291	8	152.536	3	406.764	5	244.058
		<b>1.570.694</b>	<b>10</b>	<b>157.069</b>	<b>4</b>	<b>392.674</b>	<b>6</b>	<b>261.782</b>
<b>Emilia-Romagna</b>	Liguria - 01	1.570.694	10	157.069	4	392.674	6	261.782
		<b>4.342.135</b>	<b>29</b>	<b>149.728</b>	<b>11</b>	<b>394.740</b>	<b>18</b>	<b>241.230</b>
	Emilia-Romagna - 01	1.192.490	8	149.061	3	397.497	5	238.498
	Emilia-Romagna - 02	1.698.896	11	154.445	4	424.724	7	242.699
<b>Toscana</b>	Emilia-Romagna - 03	1.450.749	10	145.074	4	362.687	6	241.792
		<b>3.672.202</b>	<b>24</b>	<b>153.008</b>	<b>9</b>	<b>408.022</b>	<b>15</b>	<b>244.813</b>
	Toscana - 01	1.186.333	8	148.291	3	395.444	5	237.267
	Toscana - 02	1.205.308	8	150.663	3	401.769	5	241.062
<b>Umbria</b>	Toscana - 03	1.280.561	8	160.070	3	426.854	5	256.112
		<b>884.268</b>	<b>6</b>	<b>147.378</b>	<b>2</b>	<b>442.134</b>	<b>4</b>	<b>221.067</b>
<b>Marche</b>	Umbria - 01	884.268	6	147.378	2	442.134	4	221.067
		<b>1.541.319</b>	<b>10</b>	<b>154.131</b>	<b>4</b>	<b>385.330</b>	<b>6</b>	<b>256.887</b>
<b>Lazio 1</b>	Marche - 01	1.541.319	10	154.131	4	385.330	6	256.887
		<b>3.622.611</b>	<b>24</b>	<b>150.942</b>	<b>9</b>	<b>402.512</b>	<b>15</b>	<b>241.507</b>
	Lazio 1 - 01	1.163.634	8	145.454	3	387.878	5	232.727
	Lazio 1 - 02	1.258.261	8	157.282	3	419.420	5	251.652
<b>Lazio 2</b>	Lazio 1 - 03	1.200.716	8	150.089	3	400.239	5	240.143
		<b>1.880.275</b>	<b>12</b>	<b>156.689</b>	<b>5</b>	<b>376.055</b>	<b>7</b>	<b>268.611</b>
	Lazio 2 - 01	842.882	5	168.576	2	421.441	3	280.961
<b>Abruzzo</b>	Lazio 2 - 02	1.037.393	7	148.199	3	345.798	4	259.348
		<b>1.307.309</b>	<b>9</b>	<b>145.256</b>	<b>3</b>	<b>435.770</b>	<b>6</b>	<b>217.885</b>
<b>Molise</b>	Abruzzo - 01	1.307.309	9	145.256	3	435.770	6	217.885
		<b>313.660</b>	<b>2</b>	<b>156.830</b>	<b>1</b>	<b>313.660</b>	<b>1</b>	<b>313.660</b>
<b>Campania 1</b>	Molise - 01	313.660	2	156.830	1	313.660	1	313.660
		<b>3.054.956</b>	<b>20</b>	<b>152.747</b>	<b>7</b>	<b>436.422</b>	<b>13</b>	<b>234.997</b>
	Campania 1 - 01	1.425.848	9	158.427	3	475.283	6	237.641
<b>Campania 2</b>	Campania 1 - 02	1.629.108	11	148.100	4	407.277	7	232.730
		<b>2.711.854</b>	<b>18</b>	<b>150.658</b>	<b>7</b>	<b>387.408</b>	<b>11</b>	<b>246.532</b>
	Campania 2 - 01	1.189.821	8	148.727	3	396.607	5	237.964
<b>Puglia</b>	Campania 2 - 02	1.522.033	10	152.203	4	380.508	6	253.672
		<b>4.052.566</b>	<b>27</b>	<b>150.095</b>	<b>10</b>	<b>405.257</b>	<b>17</b>	<b>238.386</b>
	Puglia - 01	1.017.795	7	145.399	3	339.265	4	254.449
	Puglia - 02	923.776	6	153.962	2	461.888	4	230.944
	Puglia - 03	908.176	6	151.362	2	454.088	4	227.044
<b>Basilicata</b>	Puglia - 04	1.202.819	8	150.352	3	400.940	5	240.564
		<b>578.036</b>	<b>4</b>	<b>144.509</b>	<b>1</b>	<b>578.036</b>	<b>3</b>	<b>192.679</b>
<b>Calabria</b>	Basilicata - 01	578.036	4	144.509	1	578.036	3	192.679
		<b>1.959.050</b>	<b>13</b>	<b>150.696</b>	<b>5</b>	<b>391.810</b>	<b>8</b>	<b>244.881</b>
<b>Sicilia 1</b>	Calabria - 01	1.959.050	13	150.696	5	391.810	8	244.881
		<b>2.365.463</b>	<b>15</b>	<b>157.697</b>	<b>6</b>	<b>394.244</b>	<b>9</b>	<b>262.829</b>
	Sicilia 1 - 01	1.243.585	8	155.448	3	414.528	5	248.717
<b>Sicilia 2</b>	Sicilia 1 - 02	1.121.878	7	160.268	3	373.959	4	280.470
		<b>2.637.441</b>	<b>17</b>	<b>155.143</b>	<b>6</b>	<b>439.574</b>	<b>11</b>	<b>239.767</b>
	Sicilia 2 - 01	823.275	5	164.655	2	411.638	3	274.425
<b>Sardegna</b>	Sicilia 2 - 02	937.139	6	156.189	2	468.570	4	234.285
	Sicilia 2 - 03	877.027	6	146.171	2	438.514	4	219.257
		<b>1.639.362</b>	<b>11</b>	<b>149.032</b>	<b>4</b>	<b>409.841</b>	<b>7</b>	<b>234.195</b>
<b>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b>	Sardegna - 01	1.639.362	11	149.032	4	409.841	7	234.195
<b>Trentino-Alto Adige/Südtirol</b>		<b>126.806</b>	<b>1</b>	<b>126.806</b>	<b>1</b>	<b>126.806</b>	-	-
		<b>1.029.475</b>	<b>7</b>	<b>147.067</b>	<b>4</b>	<b>257.369</b>	<b>3</b>	<b>343.158</b>
<b>ITALIA</b>	Trentino-Alto Adige/Südtirol - 01	1.029.475	7	147.067	4	257.369	3	343.158
		<b>59.433.744</b>	<b>392</b>	<b>151.810</b>	<b>147</b>	<b>405.691</b>	<b>245</b>	<b>242.587</b>

(a) Il numero di seggi uninominali equivale quello dei collegi uninominali.

**Tavola 4 - Senato della Repubblica. Collegi plurinominali; seggi totali, uninominali (a) e plurinominali; popolazione media per seggio, per circoscrizione elettorale**

CIRCOSCRIZIONI	Collegi plurinominali	Popolazione residente	Seggi totali	Popolazione media per seggio	Seggi uninominali	Popolazione media per seggio uninominale	Seggi plurinominali	Popolazione media per seggio plurinominali
<b>Piemonte</b>		<b>4.363.916</b>	<b>14</b>	<b>311.708</b>	<b>5</b>	<b>872.783</b>	<b>9</b>	<b>484.880</b>
	Piemonte - 01	1.854.111	6	309.018	2	927.056	4	463.528
	Piemonte - 02	2.509.805	8	313.725	3	836.602	5	501.961
<b>Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste</b>	-	<b>126.806</b>	<b>1</b>	<b>126.806</b>	<b>1</b>	<b>126.806</b>	-	-
<b>Lombardia</b>		<b>9.704.151</b>	<b>31</b>	<b>313.037</b>	<b>11</b>	<b>882.196</b>	<b>20</b>	<b>485.208</b>
	Lombardia - 01	2.813.867	9	312.651	3	937.956	6	468.978
	Lombardia - 02	3.797.997	12	316.499	4	949.499	8	474.750
	Lombardia - 03	3.092.287	10	309.228	4	773.072	6	515.381
<b>Trentino-Alto Adige/Südtirol</b>		<b>1.029.475</b>	<b>6</b>	<b>171.579</b>	<b>6</b>	<b>171.579</b>	-	-
	Prov. Aut. Bolzano/Bozen	504.643	3	168.214	3	168.214	-	-
	Prov. Aut. Trento	524.832	3	174.944	3	174.944	-	-
<b>Veneto</b>		<b>4.855.904</b>	<b>16</b>	<b>303.494</b>	<b>5</b>	<b>971.181</b>	<b>11</b>	<b>441.446</b>
	Veneto - 01	2.174.796	7	310.685	2	1.087.398	5	434.959
	Veneto - 02	2.681.108	9	297.900	3	893.703	6	446.851
<b>Friuli-Venezia Giulia</b>		<b>1.220.291</b>	<b>4</b>	<b>305.072</b>	<b>1</b>	<b>1.220.291</b>	<b>3</b>	<b>406.764</b>
	Friuli-Venezia Giulia - 01	1.220.291	4	305.072	1	1.220.291	3	406.764
<b>Liguria</b>		<b>1.570.694</b>	<b>5</b>	<b>314.138</b>	<b>2</b>	<b>785.347</b>	<b>3</b>	<b>523.565</b>
	Liguria - 01	1.570.694	5	314.138	2	785.347	3	523.565
<b>Emilia-Romagna</b>		<b>4.342.135</b>	<b>14</b>	<b>310.152</b>	<b>5</b>	<b>868.427</b>	<b>9</b>	<b>482.459</b>
	Emilia-Romagna - 01	1.852.087	6	308.681	2	926.044	4	463.022
	Emilia-Romagna - 02	2.490.048	8	311.256	3	830.016	5	498.010
<b>Toscana</b>		<b>3.672.202</b>	<b>12</b>	<b>306.016</b>	<b>4</b>	<b>918.051</b>	<b>8</b>	<b>459.025</b>
	Toscana - 01	3.672.202	12	306.016	4	918.051	8	459.025
<b>Umbria</b>		<b>884.268</b>	<b>3</b>	<b>294.756</b>	<b>1</b>	<b>884.268</b>	<b>2</b>	<b>442.134</b>
	Umbria - 01	884.268	3	294.756	1	884.268	2	442.134
<b>Marche</b>		<b>1.541.319</b>	<b>5</b>	<b>308.263</b>	<b>2</b>	<b>770.660</b>	<b>3</b>	<b>513.773</b>
	Marche - 01	1.541.319	5	308.263	2	770.660	3	513.773
<b>Lazio</b>		<b>5.502.886</b>	<b>18</b>	<b>305.715</b>	<b>6</b>	<b>917.148</b>	<b>12</b>	<b>458.574</b>
	Lazio - 01	2.722.036	9	302.448	3	907.345	6	453.673
	Lazio - 02	2.780.850	9	308.983	3	926.950	6	463.475
<b>Abruzzo</b>		<b>1.307.309</b>	<b>4</b>	<b>326.827</b>	<b>1</b>	<b>1.307.309</b>	<b>3</b>	<b>435.770</b>
	Abruzzo - 01	1.307.309	4	326.827	1	1.307.309	3	435.770
<b>Molise</b>		<b>313.660</b>	<b>2</b>	<b>156.830</b>	<b>1</b>	<b>313.660</b>	<b>1</b>	<b>313.660</b>
	Molise - 01	313.660	2	156.830	1	313.660	1	313.660
<b>Campania</b>		<b>5.766.810</b>	<b>18</b>	<b>320.378</b>	<b>7</b>	<b>823.830</b>	<b>11</b>	<b>524.255</b>
	Campania - 01	3.275.552	10	327.555	4	818.888	6	545.925
	Campania - 02	2.491.258	8	311.407	3	830.419	5	498.252
<b>Puglia</b>		<b>4.052.566</b>	<b>13</b>	<b>311.735</b>	<b>5</b>	<b>810.513</b>	<b>8</b>	<b>506.571</b>
	Puglia - 01	4.052.566	13	311.735	5	810.513	8	506.571
<b>Basilicata</b>		<b>578.036</b>	<b>3</b>	<b>192.678</b>	<b>1</b>	<b>578.036</b>	<b>2</b>	<b>289.018</b>
	Basilicata - 01	578.036	3	192.678	1	578.036	2	289.018
<b>Calabria</b>		<b>1.959.050</b>	<b>6</b>	<b>326.508</b>	<b>2</b>	<b>979.525</b>	<b>4</b>	<b>489.763</b>
	Calabria - 01	1.959.050	6	326.508	2	979.525	4	489.763
<b>Sicilia</b>		<b>5.002.904</b>	<b>16</b>	<b>312.681</b>	<b>6</b>	<b>833.817</b>	<b>10</b>	<b>500.290</b>
	Sicilia - 01	2.393.438	8	299.179	3	797.813	5	478.688
	Sicilia - 02	2.609.466	8	326.183	3	869.822	5	521.893
<b>Sardegna</b>		<b>1.639.362</b>	<b>5</b>	<b>327.872</b>	<b>2</b>	<b>819.681</b>	<b>3</b>	<b>546.454</b>
	Sardegna - 01	1.639.362	5	327.872	2	819.681	3	546.454
<b>ITALIA</b>	<b>26</b>	<b>59.433.744</b>	<b>196</b>	<b>303.233</b>	<b>74</b>	<b>803.159</b>	<b>122</b>	<b>487.162</b>

(a) Il numero di seggi uninominali equivale quello dei collegi uninominali.

**Tavola 5 - Camera dei deputati. Collegi uninominali e plurinominali che includono territori dei comuni capoluogo di città metropolitana**

CAPOLUOGO DI CITTÀ METROPOLITANA	Popolazione residente	Collegi uninominali			Collegi plurinominali		
		Numero	Mono-comunale (territorio del solo capoluogo)	Misto (territorio intero o parziale del capoluogo e altri comuni)	Numero	Mono-comunale (territorio del solo capoluogo)	Misto (territorio intero o parziale del capoluogo e altri comuni)
Torino	872.367	2	2	0	1	0	1
Milano	1.242.123	3	3	0	1	0	1
Genova	586.180	2	0	2	1	0	1
Venezia	261.362	1	0	1	1	0	1
Bologna	371.337	1	1	0	1	0	1
Firenze	358.079	1	1	0	1	0	1
Roma	2.617.175	7	4	3	3	1	2
Napoli	962.003	2	2	0	1	0	1
Bari	315.933	1	0	1	1	0	1
Reggio di Calabria	180.817	1	0	1	1	0	1
Palermo	657.561	2	0	2	1	0	1
Catania	293.902	1	0	1	1	0	1
Messina	243.262	1	0	1	1	0	1
Cagliari	149.883	1	0	1	1	0	1
<b>Totale</b>	<b>9.111.984</b>	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>1</b>	<b>15</b>

**Tavola 6 - Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali che includono territorio dei comuni capoluogo di città metropolitana**

CAPOLUOGO DI CITTÀ METROPOLITANA	Popolazione residente	Collegi uninominali			Collegi plurinominali		
		Numero	Mono-comunale (territorio del solo capoluogo)	Misto (territorio intero o parziale del capoluogo e altri comuni)	Numero	Mono-comunale (territorio del solo capoluogo)	Misto (territorio intero o parziale del capoluogo e altri comuni)
Torino	872.367	1	1	0	1	0	1
Milano	1.242.123	2	1	1	1	0	1
Genova	586.180	2	0	2	1	0	1
Venezia	261.362	1	0	1	1	0	1
Bologna	371.337	1	0	1	1	0	1
Firenze	358.079	1	0	1	1	0	1
Roma	2.617.175	3	2	1	1	0	1
Napoli	962.003	1	1	0	1	0	1
Bari	315.933	1	0	1	1	0	1
Reggio di Calabria	180.817	1	0	1	1	0	1
Palermo	657.561	1	0	1	1	0	1
Catania	293.902	1	0	1	1	0	1
Messina	243.262	1	0	1	1	0	1
Cagliari	149.883	1	0	1	1	0	1
<b>Totale</b>	<b>9.111.984</b>	<b>18</b>	<b>5</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>14</b>

**Tavola 7 - Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali secondo l'integrità delle unità amministrative (province/CM) in essi incluse**

COLLEGI PER RISPETTO DELL'INTEGRITÀ DELLE UNITÀ AMMINISTRATIVE (PROVINCE/CM) INCLUSE IN ESSI	Camera dei deputati		Senato della Repubblica	
	Collegi uninominali	Collegi plurinominali	Collegi uninominali	Collegi plurinominali
Mono-provinciali/CM	102	16	31	2
- Intera provincia/CM	18	4	8	0
- Parte di una sola provincia/CM	84	12	23	2
Pluri-provinciali/CM	45	33	43	24
- Due o più province/CM intere	6	21	21	18
- Due o più province/CM di cui almeno una (ma non tutte) contenuta parzialmente	27	12	16	6
- Due o più province/CM tutte contenute parzialmente	12	0	6	0
<b>Totale</b>	<b>147</b>	<b>49</b>	<b>74</b>	<b>26</b>

**Tavola 8 - Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Collegi uninominali e plurinominali secondo l'integrità delle unità funzionali (sistemi locali) in essi incluse**

COLLEGI PER RISPETTO DELL'INTEGRITÀ DELLE UNITÀ FUNZIONALI (SISTEMI LOCALI) INCLUSE IN ESSI	Camera dei deputati				Senato della Repubblica			
	Geografia dei collegi uninominali		Geografia dei collegi plurinominali		Geografia dei collegi uninominali		Geografia dei collegi plurinominali	
	Numero	%	Numero	%	Numero	%	Numero	%
Collegi che includono soltanto sistemi locali interi	8	5,4	1	2,0	1	1,4	2	7,7
Collegi che includono almeno un sistema locale non intero per il rispetto dell'integrità della provincia/CM (vincolo di ordine superiore)	34	23,1	28	57,1	34	45,9	17	65,4
Collegi che includono almeno un sistema locale non intero in quanto inter-circoscrizionale o inter-regionale	30	20,4	6	12,2	10	13,5	4	15,4
Collegi che includono un sistema locale non intero in quanto con popolazione superiore alla soglia demografica ammessa (a)	53	36,1	12	24,5	19	25,7	1	3,8
Collegi il cui disegno comporta l'inclusione di almeno un sistema locale non intero, in assenza delle giustificazioni precedenti (b)	22	15,0	2	4,1	10	13,5	2	7,7
<b>Totale</b>	<b>147</b>	<b>100,0</b>	<b>49</b>	<b>100,0</b>	<b>74</b>	<b>100,0</b>	<b>26</b>	<b>100,0</b>

(a) Sistemi locali di capoluoghi di CM e altri sistemi locali di dimensioni demografiche superiori alla soglia di popolazione massima consentita.

(b) In questi casi un sistema locale è ripartito su collegi contigui per soddisfare i vincoli di legge.

**Tavola 9 - Camera dei deputati e Senato della Repubblica. Circoscrizioni elettorali secondo il valore del coefficiente di variazione relativo alle popolazioni dei collegi uninominali e plurinominali definiti al loro interno**

VALORI DEL COEFFICIENTE DI VARIAZIONE (%)	Camera dei deputati		Senato della Repubblica	
	Collegi uninominali	Collegi plurinominali	Collegi uninominali	Collegi plurinominali
0 (a)	3	12	6	11
0,1-4,9	2	3	2	2
5-9,9	8	3	4	0
10-14,9	15	7	6	4
15 e più	0	2	2	1
<b>Totale</b>	<b>28</b>	<b>27 (b)</b>	<b>20</b>	<b>18 (c)</b>
<i>Valore massimo</i>	<i>14,3</i>	<i>16,5</i>	<i>15,9</i>	<i>15,0</i>

(a) Circoscrizioni con un unico collegio.

(b) Nella circoscrizione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste non è definito alcun collegio plurinomiale Camera.

(c) Nelle circoscrizioni Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Trentino-Alto Adige/Südtirol non è definito alcun collegio plurinomiale Senato.